

LEGGI DI STABILITÀ/ Si moltiplicano gli interventi di Governo e Parlamento

# Province nell'occhio del ciclone

Deadline 30 giugno 2014 alle gestioni commissariali

DI LUIGI OLIVERI

**C**ommissariamento delle province, si tenta. Dopo la conversione in legge del dl 93/2013 senza l'articolo 12 che intendeva prorogare le gestioni commissariali, Governo e Parlamento avviano in due mosse la prosecuzione dei commissariamenti e l'introduzione di nuovi commissari per le province i cui mandati elettorali scadono la primavera del 2014.

La prima mossa è contenuta nell'articolo 2 della legge 119/2013, di conversione del dl 93/2013, citato prima. Esso fa salvi tutti i provvedimenti adottati dai commissari nominati in base all'articolo 23, comma 20, del «decreto salva-Italia».

Il secondo strumento per tenere fermi i commissariamenti è l'articolo 10, comma 41, dell'attuale testo del disegno di legge di stabilità 2014, ai sensi del quale «le gestioni commissariali di cui all'articolo 2, comma 1, della legge 15 ottobre 2013, n. 119, nonché quelle disposte in applicazione dell'articolo 1, comma 115, terzo periodo, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, cessano il 30 giugno 2014».

Si tratta, tuttavia, di due norme molto discutibili e di dubbia

legittimità costituzionale. L'articolo 2 della legge 119/2013 è una toppa, peggiore del buco, all'illegittimità costituzionale dell'articolo 23, comma 20, del decreto «salva Italia», dichiarata dalla sentenza della Corte costituzionale 220/2013.

È evidentissima, infatti, l'illegittimità costituzionale discendente da violazione palese del giudicato della Consulta. Le sentenze che dichiarano l'illegittimità costituzionale delle leggi hanno effetto retroattivo: eliminano dall'ordinamento le norme sin dalla loro emanazione; non hanno, dunque, effetto abrogativo che comporta la cessazione degli effetti di una legge non dalla sua emanazione, bensì da quando entra in vigore una nuova norma abrogatrice.

Questo significa che le norme dichiarate incostituzionali non possono produrre alcun effetto, salva la sola tutela dei diritti acquisiti nelle more del processo di accertamento dell'illegittimità costituzionale. Allora fare salvi retroattivamente, per legge, gli effetti di una norma incostituzionale è all'evidenza a sua volta incontrovertibilmente incostituzionale.

Il Governo ed il Parlamento hanno evidentemente voluto mettere una «pezza» al guaz-

zabuglio creato dall'esecutivo Monti, con le sue incaute norme anti-province, sperando che prima che qualcuno faccia nuovamente valere l'illegittimità costituzionale dell'articolo 2 della legge 19/2013 vada in porto il disegno prima di depotenziamento (ddl **Delrio**) e, poi, di abolizione delle province.

Allo scopo, appunto, di dare tempo a Governo e Parlamento di intervenire contro le province, il disegno di legge di stabilità estende l'incostituzionalità complessiva del disegno, estendendo la durata delle gestioni commissariali al 30 giugno 2014. In modo da evitare che in primavera debbano tenersi le elezioni provinciali.

È evidente che anche la previsione del disegno di legge di stabilità sconta analoghi vizi di legittimità costituzionale a quelli visti sopra. Infatti, finisce per estendere maggiormente nel tempo la durata di gestioni commissariali che non dovrebbero materialmente esserci, data la declaratoria di incostituzionalità della norma che le ha istituite. Né pare possa avere alcun peso l'osservazione che alcuni commissariamenti trovano il loro titolo non nel decreto «salva Italia», ma nella legge 228/2102 e alcune

altre direttamente dalla legge di stabilità 2014.

Tale osservazione ritiene legittimi, costituzionalmente, questi commissariamenti perché operati non con decreto legge, bensì con legge ordinaria, dando una lettura di comodo della sentenza della Consulta, che ha bocciato l'articolo 23, comma 20, del «salva Italia» essenzialmente perché la decretazione d'urgenza non si presta a modifiche dell'ordinamento della Repubblica. Ma, è ovvio che se si prorogano ed anzi accentuano gli effetti di una norma incostituzionale, ancorché non per decreto ma con legge ordinaria, lo strumento normativo adottato di per sé non può sanare i vizi riscontrati dalla sentenza 220/2013.

Sta di fatto che per sanare gli effetti incostituzionali del dl 201/2011, il disegno di legge di stabilità induce il Parlamento ad adottare, con piena consapevolezza, una norma manifestamente incostituzionale.

Insomma, occorre una palese e marchiana violazione dell'ordinamento, per riformare l'ordinamento. Non un bellissimo segnale sulla linearità dell'azione del Governo e del Parlamento sul tema delle province.

© Riproduzione riservata

